

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1971

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

Istituzione nella Regione Molise di uffici ed organi regionali dello Stato  
e di una delegazione regionale della Corte dei conti

*Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, il Molise è stato staccato dagli Abruzzi e costituito in Regione autonoma, prendendo posto fra gli Abruzzi e la Campania nella elencazione delle Regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione.

Essendo compresa fra le Regioni a statuto ordinario, valgono per la nuova Regione le norme della Costituzione e delle altre leggi che disciplinano l'ordinamento regionale.

Si è, tuttavia, considerato che il decentramento burocratico può essere attuato immediatamente, ed è stato pertanto predisposto

l'unito disegno di legge per la istituzione nel Molise di uffici ed organi regionali dello Stato corrispondenti a quelli esistenti nelle altre Regioni.

Con l'articolo 1 del provvedimento si elencano i nuovi uffici regionali di amministrazione attiva e i relativi organi ausiliari dipendenti dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione civile, che avranno sede in Campobasso.

L'articolo 2 prevede la trasformazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro e dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione esistenti in Campobasso, rispettivamente, in Ispettorato regionale del lavoro ed in Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Ciò in armonia alle norme sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da cui detti uffici dipendono.

Con l'articolo 3 vengono istituiti gli organi per l'esercizio delle funzioni di controllo in relazione al predetto decentramento burocratico e cioè la Ragioneria regionale dello Stato, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti.

L'articolo 4 stabilisce le competenze dei nuovi uffici ed organi di cui trattasi, competenze che sono ovviamente identiche a quelle dei corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

L'articolo 5 dispone che entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge la istituzione dei ripetuti uffici ed organi sia attuata e che la data di inizio del loro funzionamento sia resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunci

legali e nell'albo della provincia di Campobasso, nonché negli albi dei comuni della provincia stessa.

L'articolo 6 stabilisce la trasmissione ai nuovi uffici ed organi regionali degli atti pendenti presso quelli attualmente competenti.

L'articolo 7 aumenta di una unità i posti assegnati al coefficiente 900 della dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ciò si rende necessario in relazione alla istituzione del nuovo Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dato che il numero di detti posti corrisponde esattamente a quello dei Provveditorati esistenti.

Per gli altri uffici ed organi si potrà invece provvedere nell'ambito delle dotazioni esistenti.

L'articolo 8 indica i mezzi di copertura del maggiore onere, derivante dal provvedimento, per l'esercizio 1965, valutato, in relazione alla presumibile data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi in parola, in lire 23 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali:

Provveditorato regionale alle opere pubbliche e Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, Ispettorato regionale delle foreste e Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Comitato regionale coordinamento trasporti, dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

## ART. 2.

L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

## ART. 3.

Sono istituite, con sede in Campobasso, la Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise.

## ART. 4.

Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

## ART. 5.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verrà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo

della provincia di Campobasso e negli albi dei comuni della provincia medesima.

Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre regioni.

*Norme transitorie e finali.*

ART. 6.

Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.

ART. 7.

In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, dalla legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità.

ART. 8.

All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.